

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI: UNA PANORAMICA DELLA NORMATIVA VIGENTE



ESECUTIVE SUMMARY

La direttiva europea 94/62/CE e la successiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva 2018/851/UE, promuovono il principio dell'**Extended Producer Responsibility** (Responsabilità Estesa del Produttore o EPR) come strumento chiave per favorire la sostenibilità nella gestione dei rifiuti. L'EPR sposta la responsabilità del ciclo di vita del prodotto, inclusa la gestione dei rifiuti, dal consumatore al produttore, incentivando la progettazione di prodotti sostenibili e la riduzione dei rifiuti.

L'implementazione dell'EPR, spesso accompagnata da sistemi di raccolta differenziata e obblighi finanziari, contribuisce alla riduzione complessiva dei rifiuti e promuove un'economia circolare. In Germania, la legge sugli imballaggi del 2019 richiede la registrazione dei produttori e l'adesione a un sistema di recupero. In Francia, la Legge Anti-spreco per un'Economia Circolare del 2020 introduce eco-organismi e incentivi per la riparabilità dei prodotti. In Spagna, il RD 1055/2022 regola l'imballaggio e richiede una dichiarazione e un Rappresentante Autorizzato. In Austria, il VerpackVO definisce le regole per la classificazione degli imballaggi e richiede un Rappresentante Autorizzato.

Per ogni paese, sono fornite linee guida dettagliate sui passaggi pratici da seguire, inclusi obblighi di registrazione, dichiarazioni, etichettatura e adempimenti relativi all'EPR. L'adesione a queste normative è essenziale per operare con successo nei rispettivi mercati nazionali.

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
2. GERMANIA	5
2.1 Panoramica	5
2.2 Stipula di un Contratto di partecipazione al Sistema	5
2.3 Volumi pianificati e Volumi effettivi	5
3. FRANCIA	8
3.1 Legge Anti-spreco per un'Economia Circolare (Loi AGECE)	8
3.2 Segnaletica Triman e Info-Tri	9
3.3 Adesione a CITEO e Codice Identificativo Unico	11
4. SPAGNA	12
4.1 La normativa Spagnola in materia di imballaggi e smaltimento	12
4.2 Registrazione e Dichiarazione (Art. 15 RD 1055/2022)	12
4.3 Etichettatura per lo smaltimento (Artt. 12 e 13 RD 1055/2022)	13
4.4 EPR e Altri obblighi	14
4.5. Conclusioni	14
5. AUSTRIA	15
5.1. Panoramica normativa	15
5.2 Rappresentante Autorizzato	15
5.3 Guida pratica	16

1. INTRODUZIONE

Nel contesto delle direttive europee 94/62/CE e 2008/98/CE (così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE), il principio dell'Extended Producer Responsibility (Responsabilità Estesa del Produttore o EPR) emerge come uno strumento chiave per promuovere la sostenibilità nella gestione dei rifiuti. L'EPR è una filosofia che sposta la responsabilità del ciclo di vita di un prodotto, compresa la gestione dei rifiuti generati, dal consumatore o dall'utente finale al produttore.

In sostanza, l'Extended Producer Responsibility impone ai produttori di assumersi la responsabilità non solo per la fase di produzione e commercializzazione dei loro beni, ma anche per la gestione del loro smaltimento al termine della loro vita utile. Questo approccio incentiva i produttori a progettare prodotti più sostenibili, facilitare il riciclo e ridurre la produzione di rifiuti. Inoltre, l'EPR promuove l'adozione di pratiche di gestione dei rifiuti che riflettano la gerarchia dei rifiuti sancita dalla Direttiva 2008/98/CE, con un'enfasi particolare sulla prevenzione e sul riciclo.

L'implementazione dell'Extended Producer Responsibility è spesso accompagnata dall'istituzione di sistemi di raccolta differenziata, programmi di riciclo e obblighi finanziari per i produttori al fine di incentivare comportamenti eco-sostenibili. Questo approccio contribuisce in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi generali di riduzione dei rifiuti, promuovendo al contempo un'economia circolare in cui i materiali sono riutilizzati e riciclati, minimizzando l'impatto ambientale complessivo. In sintesi, l'Extended Producer Responsibility rappresenta un tassello essenziale nella strategia complessiva dell'Unione Europea per promuovere la gestione responsabile dei rifiuti e avanzare verso un futuro più sostenibile.

Attraverso il lavoro degli Uffici ICE di Bruxelles, Berlino, Parigi, Madrid e Vienna è stato possibile costruire una guida sulle normative e procedure in cinque grandi paesi dell'Unione europea, ossia Francia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Spagna.

2. GERMANIA

2.1 Panoramica

La **legge tedesca sugli imballaggi** (VerpackG), entrata in vigore nel 2019, mira a potenziare il riciclaggio degli imballaggi. Obbliga produttori e distributori a gestire correttamente lo smaltimento degli imballaggi, richiedendo la **registrazione sul portale LUCID**. L'Extended Producer Responsibility prevede che il produttore si occupi del recupero dell'imballaggio senza compenso. La recente modifica del luglio 2021 introduce l'obbligo di registrazione per tutti i tipi di imballaggi entro il luglio 2022, inclusi quelli per il trasporto. L'adesione a un sistema di recupero è essenziale, e **il mancato rispetto delle norme può comportare sanzioni**. La legge copre anche il divieto di plastica monouso e il sistema di deposito per contenitori di bevande monouso. La centralizzazione delle informazioni è gestita dal registro degli imballaggi LUCID. Importatori e operatori stranieri devono conformarsi per **evitare restrizioni nel mercato tedesco**.

2.2 Stipula di un Contratto di partecipazione al Sistema

La registrazione è soltanto il primo passo. Infatti, le imprese che introducono per la prima volta merce imballata sul mercato tedesco devono anche farsi carico degli oneri finanziari per il riciclaggio dei propri imballaggi. Ciò avviene attraverso la cosiddetta **partecipazione al sistema**. A tal fine è obbligatorio sottoscrivere un **Contratto di partecipazione al sistema** per i Vostri imballaggi. Una volta sottoscritto tale contratto con un **sistema** oppure con un **gestore del sistema**, il passo successivo da compiere sarà quello di segnalare i quantitativi dei Vostri imballaggi anche al Registro Imballaggi "LUCID", tramite la presentazione di un rapporto dati.

Un elenco dei gestori di sistema è disponibile qui:

<http://www.verpackungsregister.org/systems-overview>

2.3 Volumi pianificati e Volumi effettivi

Le date e la frequenza delle segnalazioni dei volumi dei Vostri imballaggi al gestore del sistema e al Registro Imballaggi "LUCID" dipendono dagli accordi convenuti nel **Contratto di partecipazione al sistema**. Queste possono riferirsi o a **volume pianificati** (quindi a proiezioni) o a **volume effettivi** (quindi relative ad un periodo trascorso).

Per segnalare volume pianificati è determinante il periodo per il quale deve essere inoltrata la segnalazione, ovvero per quale periodo è stato stipulato il Contratto di partecipazione al sistema:

- Se avete inoltrato al gestore del sistema oppure al sistema la segnalazione relativa ad un periodo dell'anno in corso, dovrete inviare al Registro Imballaggi "LUCID" una segnalazione periodica – "**Intra-year volume report**" –, indicando anche il periodo concreto cui la segnalazione fa riferimento. Qualora il Vostro Contratto di partecipazione al sistema comprenda l'intero anno in corso, indicare come periodo di riferimento gennaio-dicembre.
- Se la segnalazione oppure il Vostro Contratto di partecipazione al sistema si riferiscono all'anno seguente, inviare un rapporto iniziale dei volumi programmati – "**Initial planned volume report**"

Nel caso di una segnalazione di volume effettivi, riguardanti l'anno precedente:

- Entro il 15 maggio dell'anno in corso: inviare la segnalazione dei volumi di fine anno – "**Year-end volume report**".
- Dal 16 maggio dell'anno in corso in avanti: selezionare la tipologia 'Rapporto supplementare' – "**Supplementary volume report**". Si tratta dell'unica segnalazione non sostitutiva bensì supplementare, con la quale si comunica soltanto la differenza rispetto alla segnalazione già inviata, ossia la cifra a rettifica della segnalazione dei volumi di fine anno.

Di seguito una **guida passo-passo** su come procedere su LUCID (→ <https://lucid.verpackungsregister.org/login>)

Passo dopo passo:

Come inserire nel Registro Imballaggi "LUCID" le segnalazioni dei volumi di imballaggi inviate al Vostro sistema

Effettuate l'accesso tramite <https://lucid.verpackungsregister.org/login>, utilizzando le Vostre credenziali. Vi trovate adesso nella pagina iniziale del Vostro profilo utente – il pannello di controllo "LUCID".

1. Cliccare nel riquadro "Data Report" su "Submit data report" per inviare il rapporto dati.

2. Cliccare nel riquadro della tipologia di segnalazione desiderata sul tasto "Start" per avviare.

3. Selezionare il periodo per il quale avete inviato la segnalazione al Vostro gestore del sistema.

4. Selezionare il sistema con il quale avete stipulato il Contratto di partecipazione al sistema e indicare i Vostri volumi.

5. Cliccare infine su "Reviews" [Verifica] e nel riepilogo su "Save" [Salva], per acquisire i dati.

	System 1	System 2	Further system operator
Glass	0.000 kg	0.000 kg	
PPC	0.000 kg	0.000 kg	
Fanfold metal	0.000 kg	0.000 kg	
Aluminium	0.000 kg	0.000 kg	
Beverage carton packaging	0.000 kg	0.000 kg	
Other composite packaging	0.000 kg	0.000 kg	
Paper	0.000 kg	0.000 kg	
Other materials	0.000 kg	0.000 kg	



La verifica dei dati inseriti nel Registro Imballaggi "LUCID" è possibile in qualsiasi momento. Effettuato l'accesso, cliccare sul riquadro "Data reporting" [Segnalazione dati] e successivamente su "View submitted data reports" [Vedi segnalazioni inviate]. Si aprirà il riepilogo delle segnalazioni. Per visualizzare una segnalazione cliccare su "Details" [Dettagli], dove è inoltre indicato se e come è possibile modificare una segnalazione.

3. FRANCIA

3.1 Legge Anti-spreco per un'Economia Circolare (Loi AGECE)

La **Legge Anti-spreco** per un'Economia Circolare (Loi AGECE), promulgata in Francia nel 2020, è un passo significativo verso la realizzazione pratica dei principi dell'Economia Circolare. Questa legge introduce modifiche sostanziali alle **Filières REP**, imponendo ai produttori obblighi specifici per garantire una gestione sostenibile dei loro prodotti lungo tutto il ciclo di vita. Una delle innovazioni chiave è l'istituzione di **eco-organismi**, enti dedicati alla gestione dei rifiuti, che sono approvati dalle autorità pubbliche e svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative REP da parte dei produttori.

Qui la lista degli eco-organismi, organizzati per tipologia di prodotto:

<https://expertises.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/eco-organismes-filières-rep.pdf>

La Loi AGECE mira a promuovere un'ampia gamma di pratiche che contribuiscono all'Economia Circolare, tra cui il supporto alla riparazione e al riutilizzo. Questo segna un cambiamento culturale significativo, spingendo i produttori a progettare prodotti che siano più facili da riparare e aggiornare piuttosto che sostituire. La legge sottolinea anche l'importanza di limitare l'obsolescenza programmata e di estendere la vita utile dei prodotti. Un aspetto unico della Loi AGECE è la creazione di **Filières à Responsabilité Élargie du Producteur** (Filiere REP), filiere specifiche in cui i produttori devono adempiere ai loro obblighi REP.

I produttori sono quindi tenuti a versare all'eco-organismo di cui si fa parte un **eco-contributo**, di importo corrispondente alla tipologia di prodotto immesso sul mercato e al costo di gestione dei rifiuti a fine vita.

La legge prevede l'introduzione di un **sistema di bonus/malus** per incentivare i prodotti più rispettosi dell'ambiente. Per qualsiasi prodotto che fa parte di una REP, gli eco-organismi implementeranno bonus e sanzioni per raggiungere i loro obiettivi di riciclaggio o riparabilità dei prodotti.

I produttori soggetti alle filiere "chi inquina paga" dovranno elaborare **ogni cinque anni** un

piano d'azione di prevenzione ed eco-design per i propri prodotti, in modo che contengano più materiale riciclato e siano più facilmente riciclabili sul territorio nazionale. Gli eco-organismi potranno facilitare lo sviluppo di questi piani, la cui attuazione rimarrà di responsabilità dei produttori. Questo obbligo è in vigore dal 1 gennaio 2023 e serve a dettagliare le azioni che l'azienda ha intenzione di intraprendere per raggiungere i **3 obiettivi** contenuti nel **Codice dell'Ambiente** ossia:

1. Ridurre l'uso di risorse non rinnovabili
2. Aumentare l'uso di materiali riciclati
3. Aumentare la riciclabilità dei propri prodotti

Non è presente un documento unico da utilizzare, quindi le aziende sono libere di trovare una forma di organizzazione e attuazione dell'obbligo.

3.2 Segnaletica Triman e Info-Tri

La Legge AGECL porta con sé un cambiamento visibile nel modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti in termini di gestione dei rifiuti. L'introduzione della **segnaletica Triman** e **Info-Tri** ha l'obiettivo di migliorare la consapevolezza dei consumatori riguardo ai materiali riciclabili e ai corretti metodi di smistamento.



A partire dal 9 marzo 2023 tutti i packaging dei prodotti devono essere conformi alla nuova normativa.

Il logo Triman, obbligatorio su tutti i prodotti destinati ai consumatori finali in Francia, è un segno tangibile della responsabilità estesa del produttore. Questo logo indica chiaramente ai consumatori che il prodotto è soggetto alle norme di smistamento e che il produttore ha

assunto l'impegno di gestire responsabilmente il ciclo di vita del prodotto. La marcatura Triman deve essere applicata da chi immette i prodotti a destinazione del consumatore finale in Francia.

Parallelamente, l'Info-Tri fornisce informazioni dettagliate sul corretto smistamento dei rifiuti derivanti dal prodotto. Gestito da **CITEO**, un importante eco-organismo francese, questo sistema è essenziale per educare i consumatori sulle pratiche di riciclo e sulle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto. La concretizzazione di questa segnaletica si traduce in un maggiore coinvolgimento dei consumatori nel processo di gestione dei rifiuti, contribuendo a creare una società più consapevole e responsabile dal punto di vista ambientale.

Tutti i componenti dell'imballaggio che possono essere smistati separatamente devono essere indicati, separati da un segno “±”. I componenti possono essere rappresentati da un pittogramma e testo, solo da un testo o solamente da un pittogramma. Il **cassonetto di smistamento** (sorting bin) e/o la campana per il vetro devono essere indicati chiaramente e distintamente per mostrare in che cassonetto mettere i diversi componenti dell'imballaggio.

Il colore del fondo della banda Triman corrisponde al colore dei cassonetti di riferimento (verde per il vetro e giallo per gli altri packaging). La dicitura “Le Tri + Facile” è esplicita e deve essere vicina al logo Triman.

!!!ATTENZIONE!!! CITEO **sconsiglia** l'apposizione del “Point Vert” () , in quanto potrebbe essere soggetto a sanzioni.

Alcune **diciture** sono addirittura **proibite**: si tratta di quella “COMPOSTABLE” per prodotti compostabili solo attraverso processi industriali e “BIODEGRADABLE” e “ENVIRONMENTAL FRIENDLY” per **tutti gli imballaggi**. Allo stesso modo, è **obbligatorio** apporre la dicitura “DO NOT THROW AWAY IN NATURE” per gli imballaggi compostabili solo a livello industriale

Guida completa a Logo Triman e Info Tri QUI →

<https://www.upmpaper.com/siteassets/files/fr/guide-utilisation-signalétique-triman-2015-12-v2.pdf>

In caso di mancato adempimento agli obblighi sono previste delle sanzioni che possono arrivare fino a **15.000 € per azienda**, se la segnaletica sugli imballaggi non è conforme.

3.3 Adesione a CITEO e Codice Identificativo Unico

L'adesione a CITEO è **obbligatoria**, per non incorrere in sanzioni, e comporta una **flat fee** di €80, fino a **10.000 consumer unit** introdotte nel mercato francese.

Una delle innovazioni chiave introdotte dalla Legge AGECL è l'assegnazione di un **Codice Identificativo Unico (UIC)** a ciascun produttore in ogni settore o filiera REP a cui è soggetto. Questo codice univoco agisce come un **distintivo di conformità** e deve essere chiaramente indicato nei **documenti contrattuali** o sul sito web del produttore. L'UIC è uno strumento cruciale per migliorare l'identificazione degli operatori di mercato non conformi alle norme REP, fornendo un meccanismo di controllo più efficace. La presenza dell'UIC diventa quindi un **indicatore tangibile** dell'impegno di un produttore nei confronti delle pratiche sostenibili e dell'Economia Circolare. Ai sensi dell'art. L541-9-5 del Codice dell'Ambiente è prevista una **sanzione amministrativa di 30.000 €** per le aziende soggette a REP che **non** aderiscono a un eco-organismo e quindi che non dispongono di un IU. Di seguito una guida su come ottenere un IU:

Come ottenere l'identificativo unico - IU ?

L'identificativo unico è ottenibile presso gli eco-organismi approvati in Francia, i soli abilitati a fornire tale identificativo ai loro membri.

Per le aziende non ancora membri di un'eco-organismo e i cui prodotti e imballaggi sono soggetti alla REP - responsabilità estesa del produttore, è possibile ottenere l'identificativo univoco tramite **l'adesione agli eco-organismi** interessati che gestiscono i rapporti con l'ADEME e forniscono l'IU alle imprese aderenti.

La data di entrata in vigore dell'obbligo è il **2 gennaio 2022**.

Il numero identificativo unico va indicato nelle condizioni generali di vendita e nei documenti contrattuali.

Esso deve comparire anche nei siti di e-commerce gestiti dai produttori.

L'IU permette di provare che il produttore è referenziato per le diverse filiere di interesse e di facilitare i controlli del rispetto degli obblighi ad esso relativi.

L'IU è composto dalla sigla FR seguita da 6 cifre, un trattino basso, un codice a due cifre (filiera REP) e un codice a quattro caratteri random.

Esempio: FR123456_43PLRZ

La generazione dei numeri IDU è iniziata il 3 gennaio 2022 e viene ottenuta 48 ore dopo la registrazione presso SYDEREP, il Sistema dichiarativo delle filiere REP dell'ADEME.

La registrazione del produttore nel SYDEREP viene effettuata dall'eco-organismo di riferimento che fornisce ai suoi aderenti l'IU dietro un compenso detto eco-contributo da pagarsi regolarmente.

E quindi necessario aderire ad almeno un eco organismo per ottenere l'IU.

4. SPAGNA

4.1 La normative Spagnola in materia di imballaggi e smaltimento

Per avviare il processo di esportazione in Spagna, è essenziale comprendere a fondo le direttive europee e le leggi locali. La Direttiva 94/62/CE, focalizzata su imballaggi e smaltimento, e la Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti offrono le basi per la comprensione del contesto normativo. Tuttavia, per una guida più specifica, il Regio Decreto 1055/2022 diventa il focus principale, delineando le normative spagnole che regolamentano le pratiche di imballaggio e gestione dei rifiuti.

Una corretta classificazione delle categorie di imballaggio è fondamentale per garantire la conformità alle normative spagnole. Le confezioni primarie (ossia concepite come unità di vendita), secondarie (progettata per contenere molteplici unità di vendita), terziarie (utilizzate per facilitare il trasporto delle prime due categorie) e quelle riutilizzabili devono essere distinte in modo chiaro. Infatti la Spagna riserva procedure diverse ad ogni tipo di imballaggio: domestico, commerciale, industriale e di servizio. Questa classificazione deve allinearsi con le definizioni stabilite nel Regio Decreto di cui sopra, assicurando una comprensione accurata dei criteri specifici e delle implicazioni normative associate a ciascuna categoria.

4.2 Registrazione e Dichiarazione (Art. 15 RD 1055/2022)

L'adempimento delle normative richiede una serie di azioni e obblighi per i produttori che intendono esportare in Spagna.

!!!ATTENZIONE!!! Prima di procedere, è opportuno segnalare che tutti gli imballaggi in plastica vergine sono soggetti ad una tassa di €0,45/kg e gli imballaggi in plastica riciclata devono presentare la certificazione **Standard UNE-EN 15343:2008**

Per tutti gli altri imballaggi, la registrazione presso il Ministero della Transizione Ecologica è il primo passo. Questa riguarda gli imballaggi domestici, commerciali e industriali. In caso di soggetto impacchettatore basato in Spagna, questi può registrarsi direttamente al Registro dei Produttori, mentre nel caso di un soggetto basato fuori dalla Spagna, la registrazione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante in Spagna o dall'importatore.

Per registrarsi come azienda straniera, si può incaricare un legale rappresentante o presentare domanda per un certificato elettronico di P.IVA.

Per accedere al portale di registrazione si può seguire questo link:

<https://pasarela.clave.gob.es/Proxy2/ServiceProvider>

Una volta entrati, sarà possibile selezionare “borse”, “pneumatici” o “imballaggi”, selezionando “imballaggi”, sarà chiesto di selezionare il **CNAE** (il codice della Clasificación Nacional De Actividades Económicas, molto simile all’ATECO Italiano). Si potranno inserire fino a 2 CNAE, se se ne posseggono di più occorre scegliere i due principali.

La lista completa dei CNAE → [Códigos CNAE](#)

Per redigere la **dichiarazione** bisogna tenere in considerazione: il **periodo di riferimento** e il **volume** di imballaggio inserito.

E’ infatti possibile registrare il volume di imballaggio introdotti in Spagna nel 2023, **fino al 31 marzo 2024**.

!!!ATTENZIONE!!! Per le aziende che introducono in Spagna **MENO di 15 tonnellate di imballaggio l’anno** è disponibile una **Dichiarazione semplificata** sul portale.

All’atto della dichiarazione, vanno chiaramente indicate: **materiale** dell’imballaggio, **peso** in tonnellate e **percentuale di materiale riciclato** contenuto.

4.3 Etichettatura per lo smaltimento (Artt. 12 e 13 RD 1055/2022)

Tutti gli imballaggi devono sempre presentare:

- Il contenitore nel quale depositarli per lo smaltimento



- Il simbolo del sistema “**Deposit & Return**” in caso di imballaggi riutilizzabili
- L’indicazione “Non disperdere nell’ambiente”

ATTENZIONE. E' proibito inserire delle diciture come "Environmentally friendly" perchè considerate incoraggiamento alla dispersione nell'ambiente.

4.4 EPR e Altri obblighi

Gli articoli **30, 37 e 43 RD 1055/2022** stabiliscono le regole e le procedure da seguire in materia di **Extended Producer Responsibility** in Spagna.

E' responsabilità del produttore:

- Sviluppare e implementare piani di **eco-design**
- Introdurre l'imballaggio nel mercato in aderenza ai requisiti in termini di caratteristiche tecniche, progettazione, indicazioni stampate e informazioni obbligatorie da RD
- Prendere misure per raggiungere gli obiettivi in termini di **prevenzione e riutilizzo**
- Assicurarsi che il sistema di cui si fa parte sia in regola e fornisca sufficienti **informazioni finanziarie**
- Fare in modo di fornire al sistema di cui si fa parte tutti i dati circa gli imballaggi introdotti entro e non oltre il **28 febbraio** dell'anno successive

4.5. Conclusioni

In sintesi, esportare in Spagna richiede una comprensione approfondita delle normative sulle confezioni e gli sprechi di imballaggio. Dallo studio delle direttive europee al dettaglio delle definizioni e agli adempimenti specifici per i produttori, ogni passo è cruciale per garantire la conformità e il successo nel mercato spagnolo. L'analisi della tassa sulle confezioni in plastica aggiunge ulteriore complessità, richiedendo un approccio accurato e una gestione diligente per navigare con successo nel panorama normativo spagnolo.

5. AUSTRIA

5.1. Panoramica normativa

La modifica alla Legge austriaca sulla gestione dei rifiuti (Gazzetta Ufficiale federale I n. 193/2013), e più specificamente l'articolo 13, ha introdotto nuove regole su come distinguere tra imballaggi domestici e commerciali. Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2015. Le disposizioni dettagliate, basate su uno studio di GVM, sono contenute nel Regolamento sulla Classificazione degli Imballaggi o VerpackVO (Verpackungsabgrenzungsverordnung), che è entrato in vigore il 29 gennaio 2015, e nella modifica del 2016 al regolamento, che è entrata in vigore il 30 gennaio 2016. Le seguenti disposizioni si applicano nel 2015 e nel 2016:

- 2015: Regolamento sulla Classificazione degli Imballaggi 2015 o, alternativamente, la modifica del 2016 al Regolamento sulla Classificazione degli Imballaggi per l'intero anno e per tutti i gruppi di prodotti utilizzando una dichiarazione di fine anno. Secondo il Ministero Federale dell'Agricoltura, della Silvicultura, dell'Ambiente e della Gestione delle Acque, l'applicazione delle disposizioni del regolamento dal 1° gennaio 2015 è ammissibile e sarà accettata dagli ispettori.
- 2016: Modifica del 2016 al Regolamento sulla Classificazione degli Imballaggi. L'applicazione delle disposizioni del regolamento modificato è ammissibile dal 1° gennaio 2016 e obbligatoria dal 30 gennaio 2016.

Il VerpackVO stabilisce anche che per ogni operazione in Austria, è obbligatorio un Rappresentante Autorizzato.

5.2 Rappresentante Autorizzato

Le funzioni del Rappresentante autorizzato si dividono in **legali** e **amministrative**.

Tra le funzioni legali:

- Conclusione di contratti vincolanti per conto del produttore
- Registrazione presso le autorità
- Presentazione di rapporti quantitativi al sistema di ritiro per conto del produttore
- Rappresentanza verso le autorità come persona di contatto

- **Assunzione di responsabilità** ai sensi della Legge sugli illeciti amministrativi

Tra le funzioni amministrative:

- Il rappresentante autorizzato agisce nell'interesse del produttore in modo che siano soddisfatte le disposizioni legali.
- Il rappresentante autorizzato assume gli obblighi del produttore ed è quindi il **primo punto di contatto per le autorità** in Austria.
- Applicazione di un **sistema completo di controllo e di assicurazione** della qualità.
- Conclusione di contratti e scambio di dati con i sistemi di ritiro.
- Collaborazione con autorità e organismi di coordinamento durante le verifiche.

In ogni caso, la principale responsabilità, che può essere poi delegata ad un RA, rimane in capo a:

- Il **confezionatore**, per quanto riguarda gli imballaggi di primo utilizzo.
- L'**importatore**, per quanto riguarda gli imballaggi delle merci e dei materiali importati.
- Il **produttore** e l'**importatore** di imballaggi per servizi (nonché stoviglie e posate monouso).
- L'**auto-importatore**, per quanto riguarda gli imballaggi di merci e materiali importati per gestire la propria attività.
- L'**operatore di vendita** per corrispondenza con sede fuori dall'Austria, che vende merce e materiale confezionato a clienti privati e consumatori in Austria attraverso la vendita a distanza.

5.3 Guida pratica

Ecco una **sintesi** dei passaggi da seguire in pratica:

1. Decidere: imballaggio o non imballaggio

Notare che la nuova definizione di cosa costituisce un imballaggio (ai sensi dell'Allegato 2 del Regolamento sugli Imballaggi del 2014) si applica dal 23 luglio 2014.

2. Escludere gli imballaggi per i quali sono previste **deroghe**

- **Imballaggi riutilizzabili** ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento sugli Imballaggi del 2014.
 - **Imballaggi difficili da recuperare** ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento sugli Imballaggi del 2014. Vedere anche la Lista Nera di ARA, scaricabile qui: www.ara.at/schwarzeliste (lingua tedesca).
3. Assegnare gli imballaggi a **gruppi di prodotti** definiti
- Gli imballaggi devono essere assegnati a uno dei **47 gruppi di prodotti definiti** nel Regolamento sulla Classificazione degli Imballaggi.
4. Determinare il **materiale** dell'imballaggio (ad es. plastica, metallo ferroso, carta)
5. Categorizzare gli imballaggi per **dimensione**
- **Imballaggi piccoli**: Dimensioni $\leq 1,5 \text{ m}^2$, contenitori sagomati: volume nominale $\leq 5 \text{ l}$, EPS $\leq 0,15 \text{ kg/unità di vendita}$ e imballaggi di vendita in carta (nessun requisito di dimensione).
 - **Imballaggi grandi**: Dimensioni $> 1,5 \text{ m}^2$, contenitori sagomati: volume nominale $> 5 \text{ l}$, EPS $> 0,15 \text{ kg/unità di vendita}$ e pellicole per vassoi in plastica e imballaggi in carta per il trasporto (nessun requisito di dimensione).
 - **Regola speciale**: pallet usa e getta, cinghie di fissaggio e nastri adesivi.
6. Assegnare gli imballaggi a **categorie tariffarie**
- Gli imballaggi piccoli sono classificati come imballaggi domestici.
 - Gli imballaggi grandi e gli imballaggi a cui si applica la regola speciale sono classificati come imballaggi commerciali.
7. Determinare i **pesi** degli imballaggi per materiale
8. Applicare i **tassi di correzione** definiti per singoli gruppi di prodotti
- In conformità con il Regolamento sulla Classificazione degli Imballaggi, l'assegnazione a una categoria tariffaria come descritto al passo 6 deve essere adeguata per determinati gruppi di prodotti.
9. Determinare la **quantità** di imballaggi per ogni categoria tariffaria

In questo passo, è necessario moltiplicare i pesi specifici del materiale per le relative quote percentuali per ogni categoria tariffaria e sommare i risultati per ogni categoria tariffaria.



Italian Trade Agency

Desk Normative Tecniche UE

normative.ue@ice.it

+32 02 22 91 441